

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 09/04/2025 n. 479

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

OGGETTO: COMUNE DI JESI - VARIANTE PARZIALE AL PRG C.15 ART.33 L.R. 19/2023 "REVISIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLE AREE LIMITROFE AL NUCLEO STORICO DELLA CITTA" - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) IN FORMA ORDINARIA PREVISTO AI SENSI DEL PARAGRAFO A.3, PUNTO 5, DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DGR 179 DEL 17/02/2025 - ESCLUSIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello

comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";
- la Regione Marche, nel Capo II "*Valutazione Ambientale Strategica*" della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell'art.20 l'elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: "*LR n.6/2007 'Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000' art.20 – Approvazione delle 'Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica'*", pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: "*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*", pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- la Regione Marche in data 23/12/2019 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.1647 con oggetto: "*Approvazione Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della DGR 1813/2010*";
- In applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle precedenti Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 ha emanato le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica e con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 198 del 14/07/2021, ha emanato le

"indicazioni tecniche per la Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici";

- la Regione Marche, con la L.R. 30.11.2023 n.19, "*Norme della pianificazione per il governo del territorio*", ha innovato la normativa in materia di V.A.S., individuando all'art. 5 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS dei piani urbanistici e demandando, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la definizione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni ad un atto successivo della Giunta regionale;
- In applicazione della disposizione precedente, la Regione Marche, con DGR n. 87 del 29 gennaio 2024, ha emanato la "*Disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.r. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio"*";
- la Regione Marche in data 17/02/2025 ha approvato la Deliberazione di Giunta n.179 con oggetto: "*Approvazione "Linee guida regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica" e revoca della D.G.R. 1647/2019"*";

VISTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in oggetto è inerente alla proposta di "*VARIANTE PARZIALE AL PRG C.15 ART.33 L.R. 19/2023 "REVISIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLE AREE LIMITROFE AL NUCLEO STORICO DELLA CITTA'"*", inviata con nota Prot. n. 67845 il 14/10/2024 dal Comune di Jesi, acquisita al protocollo prov.le n. 37186 del 14/10/2024;

VISTA la nota prot. n. 38986 del 29/10/2024, in riscontro alla nota del Comune di Jesi n. 67845 citata, con la quale questa Autorità Competente nella procedura di VAS, ai fini della successiva convocazione della prima seduta della Conferenza di CeVI ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. R. 19/2023 e ai sensi della DGR 1188/2024 paragrafo 2.1, ha condiviso l'elenco degli SCA, previsto nel PROCEDIMENTO DI SCREENING DI VAS, in adempimento alle disposizioni previste ai sensi dell'art. 12, Titolo I, Parte seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO che con la medesima nota di istanza, l'Autorità Procedente ha provveduto a trasmettere agli SCA, la documentazione prodotta per l'esame della pratica e la valutazione del rapporto preliminare relativo alla variante in oggetto;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 580 del 05/05/2022 relativamente alla procedura di screening di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., già espletata con esito di esclusione dalla Valutazione stessa con richiamo all'osservanza di quanto riportato nei seguenti pareri da parte degli SCA:

- Con nota prot. n. 44533 del 10/03/2022, assunta al prot. prov.n.8445 del 10/03/2022, la ASUR Marche Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute ha trasmesso il proprio contributo ai fini del procedimento di screening di VAS, affermando un parere sostanzialmente favorevole sul progetto, fornendo alcune osservazioni;
- Con nota prot. n.3360 del 24.03.2022, pervenuta in pari data ed assunta al ns. prot. n.9881 del 24/03/2022, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ANCONA E DI PESARO URBINO ha trasmesso il proprio parere, affermando di non assoggettare a VAS la variante al PRG per le motivazioni e raccomandazioni ivi contenute;
- Con nota prot. n. 426747 del 07/04/2022, assunta al prot. prov.n.11688 del 07/04/2022, la - Regione Marche DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD ha trasmesso il proprio Accertamento ai fini della Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi della L.R.22/2011 e della D.G.R. 53/2014, e di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, già prodotti al Comune di Jesi con nota prot.n.418798 del 06/04/2022. Detto parere risulta sostanzialmente favorevole al progetto, e fornisce alcune osservazioni ivi contenute;

PRESO ATTO che nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale (CeVI) ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. R. 19/2023 e ai sensi della DGR 1188/2024 paragrafo 2.1, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Con nota prot. n.1981 del 12.02.2025, il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ANCONA E DI PESARO URBINO ha trasmesso il proprio parere, affermando di non assoggettare a VAS la variante al PRG con le motivazioni ed il rispetto delle indicazioni ivi contenute;
- Con nota del 21/03/2025, la AST Ancona - Dipartimento di Prevenzione - UOC ISP Ambiente e Salute ribadisce quanto già rappresentato nel parere espresso dal Servizio in data 12/02/2025 prot. n. 26401.

PRESO ATTO che le verifiche condotte in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare di screening ordinario e della documentazione a corredo dell'istanza, sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune di Jesi, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO inoltre che l'iter amministrativo condotto risulta conforme alle disposizioni dettate dalle Linee Guida Regionali, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 17/02/2025 ed alla disciplina delle modalità di verifica del possesso dei requisiti della DGR n. 87 del 29 gennaio 2024;

RITENUTO che gli approfondimenti espletati dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio, Arch. Massimo Orciani con Relazione Istruttoria del 09/04/2025 Prot. n. 14260, sulla base della documentazione prodotta, sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e sono tali da escluderne l'assoggettabilità a V.A.S.;

EVIDENZIATO che, qualora in sede di approvazione definitiva della variante oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario

valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*;

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 *bis* della legge regionale citata (come modificata dall'art. 34 della L.R. 19/2023), ai sensi del quale, per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete la loro adozione e approvazione, purché in possesso di requisiti di separazione, autonomia e competenza; in carenza dei requisiti, l'autorità competente per la VAS è individuata nella Provincia di riferimento;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 179 del 17/02/2025 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica con revoca della DGR 1647/2019;

- il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 che stabilisce le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- l'art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l’Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull’ambiente”*;
- l'art.12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L’autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni*;
- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017, n. 4 del 20/12/2022 e n. 2 del 16/01/2024;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto *“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia*

(art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)”
e le ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l’Area denominata “Governo del Territorio”;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all’Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, dell’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area “*Governo del Territorio*” del Settore IV, a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l’attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni di cui alla sopra richiamata determinazione n. 819/2023;

RILEVATO che il Comune di Jesi non ha inviato la comunicazione con la quale dichiara di possedere i requisiti di cui alla DGR n. 87 del 29 gennaio 2024 e che pertanto, come disposto dall’allegato A della medesima delibera, *L’assenza di comunicazione all’autorità competente Vas provinciale equivale a carenza dei predetti requisiti. In tal caso l’autorità competente è individuata nella Provincia di riferimento ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l.r. 19/2023;*

DATO ATTO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell’Area Governo del Territorio del Settore IV;

DETERMINA

- I. di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, la proposta di *“VARIANTE PARZIALE AL PRG C.15 ART.33 L.R. 19/2023 “REVISIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLE AREE LIMITROFE AL NUCLEO STORICO DELLA CITTA””*, inviata con nota Prot. n. 67845 il 14/10/2024 dal Comune di Jesi, acquisita al protocollo prov.le n. 37186 del 14/10/2024.
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione della variante oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *“La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*.
- III. di comunicare il presente atto al Comune di Jesi per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e come disposto dal paragrafo A3 delle vigenti Linee Guida VAS.
- V. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

- VII. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Orciani, Responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 09/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): ORCIANI MASSIMO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.07.03

Fascicolo 2022/916